

PNRR - Misura M2.C2 - Intervento 4.2 Sviluppo Trasporto Rapido di Massa

Realizzazione Trasporto Rapido Costiero Rimini Fiera - Cattolica
2^a tratta Rimini FS - Rimini Fiera (CUP D91E20000170001)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA



PARTE GENERALE

ELABORATI GENERALI

SCHEMA DI CONTRATTO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Roberto D'Andrea

Gruppo di lavoro

Arch. Gilberto Avella
Ing. Arianna Bichicchi
Sig.ra Elisa Canevari
Geom. Barbara Dominici
Arch. Matteo Massanelli



SUPPORTO SPECIALISTICO

Geologia e modellazione sismica
Responsabile - Dott. Geol. Carlo Copioli
Collaboratori - Dott. Geol. Gianni Amantini
- Dott. Geol. Fabio Vannoni
Indagini Geognostiche - INTERGEO S.r.l.
Risoluzioni Interferenze - Ing. Gianluca Vitali
Piano del verde - Arch. Serena Corbelli

PROGETTAZIONE



Ing. Andrea Spinosa

Responsabile integrazione prestazioni specialistiche

Ing. Pietro Caminiti

Responsabili di Disciplina

Ing. Pietro Caminiti - *Infrastruttura*
Ing. Maurizio Falzea - *Opere Strutturali*
Ing. Angela Tortorella - *Impianti*
Arch. Alessandro Cacciatore - *Architettura e Sistemazioni Urbane*
Ing. Massimo Plazzi - *Idrologia e Idraulica*
Ing. Davide Salvo - *Capitolati e Documenti Economici*
Ing. Fabrizio Conti - *Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione*
Ing. Andrea Spinosa - *Pianificazione dei trasporti e ACB*
Dott. Geol. Ignazio Giuffrè - *Geologia*

SUPPORTO SPECIALISTICO

Ambiente



Archeologia



COMMESSA

TRC2

FASE

PFTE

DISCIPLINA

GEN

TIPO/NUMERO

CT001

REV.

A

SCALA

-

NOME FILE

TRC2-PFTE-GEN-CT-001-A

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	MAR_2023	EMISSIONE	P.CAMINITI	P.CAMINITI	P.CAMINITI
B	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-

D.M. 448 del 16.11.2021 Misura M2C2 – 4.2 del PNRR. Contratto di appalto

integrato per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e

l'esecuzione dei lavori relativi all'esecuzione del sistema di Trasporto

Rapido Costiero (Metromare) – 2^ tratta Rimini FS – Rimini Fiera. CUP

D91E200001170001 – CIG XXXXXXXXXXXXX (finanziato dall'Unione

Europea – Next Generation EU)

TRA

Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini – P.M.R. s.r.l. consortile con sede in

Rimini via Dario Campana, 67, Cod. Fiscale e Part. IVA 02157030400, rappresentata

dall'Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore Stefano Giannini,

che agisce in esecuzione della propria determinazione, (di seguito

denominata anche "PMR");

e

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede a XXXXXXXXXXXXX in

XXXXXXXXXXXXXXXXXX codice fiscale e partita IVA XXXXXXXXXXXXX, numero di iscrizione al

registro delle Imprese di XXXXXXXXXXXXX, con sede legale a XXXXXXXXXXXXX e nu-

mero di iscrizione al registro delle Imprese di XXXXXXXXXXXXX e numero R.E.A.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX rappresentata da XXXXXXXXXXXXX che agisce nella sua qualità

di legale rappresentante della Società, in forza dei poteri allo stesso conferiti da

XXXXXXXXXXXXXXXXXX ed autorizzato alla presente stipula dal Consiglio di amministrazione

con verbale del XX.XX.XXXX (di seguito denominata anche "l'Appaltatore") in proprio

ed in qualità di Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con le

Mandanti:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede legale in XXXXXXXXXXXXX codice

fiscale e partita IVA XXXXXXXXXXXXX numero di iscrizione al registro delle imprese di

XXXXXXXXXX e numero REA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede legale in XXXXXXXXXXXX codice fiscale e partita IVA XXXXXXXXXXXX numero di iscrizione al registro delle imprese di XXXXXXXXXXXX e numero REA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

in forza dei poteri derivanti dall'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese e di conferimento del mandato speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREMESSO che

- con determinazione dell'Amministratore Unico di Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini n.XXX del XX.XX.XXXX è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del sistema di Trasporto Rapido Costiero (Metromare) Rimini Fiera – Cattolica 2^ tratta Rimini FS – Rimini Fiera;

- l'intervento è finanziato, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 nell'ambito della Missione 2 – Componente 2 – Investimento 4.2 Trasporto rapido di massa (decreto ministeriale di ammissione n. 448 del 16.11.2021);

- con la richiamata determinazione dell'Amministratore Unico di Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini n.XXX del XX.XX.XXXX è stato disposto di procedere all'affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ;

- il quadro economico di progetto relativo all'appalto in oggetto prevede l'importo complessivo di € XX.XXX.XXX,XX di cui:

a. € XX.XXX.XXX,XX per lavori soggetto a ribasso;

b. € XXX.XXX,XX prestazioni tecniche soggetto a ribasso;

c. € XXX.XXX,XX per oneri della sicurezza non riducibili;

- con la richiamata determinazione dell'Amministratore Unico di Patrimonio Mobilità

Provincia di Rimini n.XXX del XX.XX.XXXX è stato inoltre disposto di affidare l'appalto

in argomento mediante procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 60 e 95, comma 2,

del D.Lgs. n. 50/2016;

- i criteri e i sub-criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno

di essi sono stati puntualmente descritti nel disciplinare di gara;

- il bando di gara è stato trasmesso all'Ufficio inserzioni delle pubblicazioni dell'Unione

Europea il XX.XX.XXXX ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione

Europea n.XXXXX del XX.XX.XXXX;

- ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e del decreto del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, l'avviso prot. n.XXXX del

XX.XX.XXXX è stato, altresì, pubblicato sulla G.U.R.I., V Serie Speciale – Contratti

Pubblici, n.XX del XX.XX.XXXX, sull'Albo Pretorio del comune di Rimini, sul profilo

della stazione appaltante e sulla piattaforma telematica "XXXXXXXXXXXX", sul sito

del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti nonché, per estratto, su due dei

principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale;

- a seguito dell'esperimento della procedura di gara e della verifica di congruità

dell'offerta giudicata migliore dalla Commissione all'uopo nominata è stata formulata

proposta di aggiudicazione dell'appalto integrato in favore del Raggruppamento

Temporaneo di Imprese composto da:

- XXXXXXXXXXXXXXX (mandataria), con sede legale a XXXXXXXXXXXXXXX, via
XXXXXXXXXXXX n.XX;

- XXXXXXXXXXXXXXX (mandante), con sede legale a XXXXXXXXXXXXXXX, via
XXXXXXXXXXXX n.XX;

- XXXXXXXXXXXXXXX (mandante), con sede legale a XXXXXXXXXXXXXXX, via
XXXXXXXXXXXX n.XX;

e ciò, per aver conseguito il miglior punteggio complessivo di XX/100 (offerta
tecnica punti XX/80 e offerta economica punti XX/20), a fronte dell'offerta così
composta:

- un ribasso unico percentuale offerto, apprezzato non anomalo, congruo e
conveniente per l'Ente, del XX,XX% sull'importo posto a base di gara (lavori e
prestazioni tecniche) e, dunque, per un importo complessivo di € XX.XXX.XXX,XX
(euro XXXXXXXXXXXXXXX/XX) al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto;

- una riduzione dei tempi necessari per il completamento delle prestazioni tecniche
relative alla progettazione definitiva ed esecutiva del XX,XX% rispetto a quanto posto
a base di gara corrispondenti a XX giorni naturali e consecutivi;

- una riduzione dei tempi necessari per il completamento delle attività di esecuzione
dei lavori del XX,XX% rispetto a quanto posto a base di gara corrispondenti a XXX
giorni naturali e consecutivi;

- l'impresa affidataria risulta qualificata per la sola esecuzione dei lavori e pertanto
ha affidato lo svolgimento delle attività necessarie alla redazione del progetto
esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione alla mandante
XXXXXXXXXXXXXXXX con sede a XXXXXXXXXXXXXXX in via XXXXXXXXXXX XX che ha indicato
in sede di gara i professionisti abilitati ed iscritti negli appositi albi e personalmente
responsabili, incaricati dello svolgimento materiale delle prestazioni tecniche;

- con determinazione dell'Amministratore Unico di Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini n.XX del XX.XX.XXXX, sono state approvate le risultanze dei processi verbali di gara ed ha aggiudicato l'appalto integrato in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese comparente in questa sede, stante la comprova del possesso dei prescritti requisiti speciali di accesso alla competizione, il tutto, fatto comunque salvo il disposto di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

- a seguito della sottoscrizione di Convenzione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il comune di Rimini ha individuato Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini quale Soggetto Attuatore dell'intervento ed ai sensi dell'art. XX svolge in maniera diretta le attività di XXXXXXXXXXXXXXXX ivi compresa la sottoscrizione del contratto di affidamento delle attività di sottoscrizione del presente affidamento;

- con determinazione dell'Amministratore Unico di Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini n.XX del XX.XX.XXXX, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento e del Settore Legale e Contratti ha preso atto dell'avveramento della condizione sospensiva di efficacia di cui al succitato art. 32 in seguito al riscontro, con esito favorevole, dei requisiti generali di moralità professionale dichiarati in sede di offerta dall'affidataria;

- che, ai fini della stipulazione del contratto:

a) è decorso il termine dilatorio di giorni 35 (trentacinque) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

b) è decorso il termine di trenta giorni dalla data di inserimento nella Banca Dati Nazionale Antimafia – B.D.N.A. dell'istanza di rilascio dell'informazione antimafia a carico delle imprese;

c) è fatto salvo il recesso dal vincolo negoziale nel caso in cui emergano circostanze ostative alla prosecuzione del rapporto;

d) la ditta esecutrice dei lavori ha comunicato la propria composizione societaria ed ha fornito le altre informazioni di cui al d.p.c.m. n. 187/1999;

e) è stata accertata l' idoneità tecnico-professionale dell'Appaltatore in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

- nelle more della stipulazione del contratto è stata disposta l'esecuzione del contratto in via d'urgenza con decorrenza dal XX.XX.XXXX per le attività relative alla redazione del progetto definitivo/esecutivo, come desumibile dal verbale di consegna sottoscritto in data XX.XX.XXXX ed avente prot. XXXX/2023.

Tutto ciò premesso, nell'intesa che quanto precede sia parte integrante e sostanziale del presente atto, l'anno duemilaventitré, il giorno XX del mese di XXXXXXXXXX – in Rimini, in XXXXXXXXXXXXX

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini, come sopra rappresentato, in esecuzione degli atti in premessa citati, affida al raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla Ditta XXXXXXXXXXXX (mandataria) e dalle mandanti XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX, che come sopra rappresentato accetta senza riserva alcuna, la progettazione definitiva/esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del sistema di trasporto rapido costiero (Metromare) Rimini Fiera – Cattolica 2^ tratta Rimini FS – Rimini Fiera, sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, patti e condizioni tutte risultanti dalle disposizioni del presente contratto e dai documenti di gara di seguito elencati:

- 1) progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara;
- 2) offerta tecnica prodotta in sede di gara;
- 3) offerta economica prodotta in sede di gara;

I documenti sopra richiamati vengono sottoscritti digitalmente dalle parti per accettazione e s'intendono qui riportati e trascritti per intero, siccome parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, ma soltanto richiamati e conservati ai sensi di legge presso la stazione appaltante.

Vengono, invece, acclusi al presente atto il capitolato speciale d'appalto sezione amministrativa a corredo del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara ai sensi dell'art. 32, comma 14 – bis, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l'offerta tecnica e quella economica prodotte in sede di gara, rispettivamente, sotto le lettere "A", "B" e "C".

ART. 2 – AMMONTARE DEI CONTRATTO

In ragione del ribasso percentuale unico del XX.XX% offerto in sede di gara dall'affidatario, l'importo contrattuale ammonta a complessivi € XX.XXX.XXX,XX (euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/00) al netto di Imposta sul Valore Aggiunto nella misura di legge, così suddiviso:

a) [eventuale] € XXX.XXX,XX (euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX) per le attività tecniche inerenti la progettazione definitiva oltre al contributo integrativo relativo alla Cassa Professionale;

b) € XXX.XXX,XX (euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX) per le attività tecniche inerenti la progettazione esecutiva oltre al contributo integrativo relativo alla Cassa Professionale;

c) € XX.XXX.XXX,XX (euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/00) per l'esecuzione delle opere di cui:
- € XX.XXX.XXX,XX (euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/00) per lavori;
- € XXX.XXX,XX (euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/00) per oneri derivanti dall'applicazione dei piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

Il contratto è stipulato in parte "a corpo" ed in parte "a misura" ai sensi e per gli

effetti di cui agli artt. 3, comma 1, lettera dddd), e 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016: il prezzo convenuto rimane fisso ed invariabile per le parti "a corpo" mentre potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva delle prestazioni eseguite "a misura".

ART. 3 – PROGETTAZIONE DEFINITIVA [eventuale]

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, integrato dall'offerta tecnica prodotta dall'affidatario, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione definitiva.

Il progetto definitivo è redatto in conformità all'art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e agli artt. da 24 a 32 del d.p.r. n. 207/2010, al capitolato speciale d'appalto e a tutte le leggi e norme di settore (incluse quelle afferenti al PNRR).

In particolare, il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal progetto di fattibilità.

Con verbale del XX.XX.XXXX avente prot. XXXX Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini ha disposto l'avvio d'urgenza delle prestazioni necessarie per la redazione del progetto definitivo.

Da tale data decorre il termine di XXX (XXXXXXXXXXi) giorni, naturali e consecutivi, per la consegna del progetto definitivo alla stazione appaltante.

Il progetto definitivo è sottoposto alla verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 4 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, integrato dal progetto definitivo [eventuale] e dall'offerta tecnica prodotta dall'affidatario, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva e per la

realizzazione dei lavori.

Il progetto esecutivo è redatto in conformità all'art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e agli artt. da 33 a 43 del d.p.r. n. 207/2010, al capitolato speciale d'appalto e a tutte le leggi e norme di settore (incluse quelle afferenti al PNRR). In particolare, il progetto esecutivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal progetto di fattibilità.

Con verbale del XX.XX.XXXX avente prot. XXXX Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini ha disposto l'avvio d'urgenza della prestazioni necessarie per la redazione del progetto esecutivo.

Da tale data decorre il termine di XXX (XXXXXXXXXXi) giorni, naturali e consecutivi, per la consegna del progetto esecutivo alla stazione appaltante.

Il progetto esecutivo è sottoposto alla verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e, una volta conclusa tale fase, a quella tecnica-economica di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 448 del 16.11.2021 di assegnazione e riparto delle risorse destinate alla misura M2C2 – 4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa.

Ai sensi del succitato art. 4 "Il progetto di cui al comma precedente deve essere corredato di verifica ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora previsto dalla normativa vigente, e di compatibilità con il principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852".

L'affidatario si impegna a produrre tutta la documentazione necessaria, ed ogni altra integrazione richiesta in itinere, per l'avvio dell'istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti al fine del rilascio del Nulla Osta Tecnico e Nulla Osta

Economico, oltre che al conseguente ottenimento di ogni atto, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato previsti dalla normativa in cui è vigente l'opera in oggetto.

In particolare, il progetto esecutivo deve determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il cronoprogramma di dettaglio, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 del capitolato speciale d'appalto.

Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative contenute entro il limite di cui al richiamato articolo del capitolato speciale d'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal citato decreto.

Il progetto esecutivo, acquisita la verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, è approvato dalla stazione appaltante.

ART. 5 – TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il termine utile per il completamento di tutti i lavori dedotti nell'appalto è fissato in giorni XXX, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui al d.m. n. 49/2018.

Fermo quanto precede, l'intervento deve, comunque, essere ultimato entro e non oltre il 30.06.2026, termine oltre il quale l'Amministrazione non potrà beneficiare

del finanziamento previsto dal d.m. n. 448/2021.

L'Appaltatore risponde di tutti i danni conseguenti alla perdita del citato finanziamento per fatti allo stesso imputabili ai sensi dell'art. 9-ter del capitolato speciale d'appalto.

ART. 6 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. PROROGA

La sospensione e ripresa dei lavori nonché le proroghe del termine utile per il compimento degli stessi sono disciplinate dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dagli artt. 30, 31 e 32 del capitolato speciale d'appalto.

Sull'istanza di proroga decide il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della stessa.

ART. 7 – PENALI

Per ogni caso di ritardato adempimento alle obbligazioni dedotte nel presente contratto, anche rispetto ai termini di consegna della progettazione, sono dovute le penali di cui all'art. 33 del capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il presente contratto qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

ART. 8 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore è tenuto a presentare un proprio programma esecutivo dei lavori, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le

previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

ART. 9 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui l'intervento è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono state eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico.

In ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna valenza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.

Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali sono tenuti a firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione dell'importo, che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto d'offerta in sede di gara.

ART. 10 – ANTICIPAZIONE DEI PREZZI

È prevista la corresponsione dell'anticipazione del 20% (venti per cento) di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei termini e delle condizioni riportate nel succitato art. 35 e all'art. 42 del capitolato speciale d'appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi allo stesso imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ART. 11 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE

La quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, è corrisposta secondo le modalità di cui agli artt. 43 e 44 del capitolato speciale d'appalto, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali.

Le fatture in formato elettronico di cui al d.m. 3 aprile 2013 n. 55 devono riportare l'indicazione del seguente Codice Univoco Ufficio: UFHRWX.

ART. 12 – LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I LAVORI

Ai sensi dell'art. 45 del capitolato speciale d'appalto la contabilità dei lavori ai fini dell'emissione del correlato stato di avanzamento (SAL) è effettuata con cadenza almeno trimestrale, fino a concorrenza del 90% dell'importo netto complessivo delle opere.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo dei lavori sono emessi

contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e, comunque, entro un termine non superiore a 5 (sette) giorni dall'adozione degli stessi.

Ogni certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento è annotato nel registro di contabilità.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo dei lavori sono effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'adozione di ogni certificato di pagamento.

L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale, redatto entro giorni 45 (quarantacinque) dalla data del verbale che ne attesta la relativa ultimazione.

All'esito positivo del collaudo e, comunque, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dallo stesso, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

I pagamenti vengono disposti previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture in formato elettronico di cui al d.m. 3 aprile 2013 n. 55 devono riportare l'indicazione del seguente Codice Univoco Ufficio: UHFRWX.

ART. 13 – FINANZIAMENTO

L'Appaltatore, dichiara di essere a conoscenza che la somma necessaria alla realizzazione dell'intervento è finanziata, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 nell'ambito della "Missione 2 – Componente 2 – Investi-

mento 4.2 Trasporto rapido di massa” (decreto ministeriale di ammissione n. 448 del 16.11.2021).

ART. 14 – REVISIONE DEI PREZZI PER I LAVORI

I prezzi applicati in appalto sono stati aggiornati al Prezzario della Regione Emilia – Romagna edizione luglio 2022.

Si applica l’art. 48 del capitolato speciale d’appalto.

ART. 15 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Se la stazione appaltante richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta ed approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’art. 8 del d.m. n.49/2018.

L’Appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, originati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione nonché causati dalla necessità di rimediare a dette insufficienze, errori od omissioni.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 17 – SUBAPPALTO

In sede di gara l’Appaltatore ha espresso la volontà di subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti lavorazioni:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante nella misura, alle condizioni e con le modalità previste dalla disciplina vigente e dagli artt. 66, 67 e 68 del capitolato speciale d'appalto.

Ai subappaltatori, ai subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore si applicano i medesimi vincoli ed obblighi specifici del PNRR relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (cosiddetto "Do No Significant Harm" - DNSH), ai sensi dello art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali come specificato dalle Linee guida ministeriale attinenti.

ART. 18 – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Il collaudo dei lavori oggetto del presente contratto è disciplinato dall'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, dall'art. 215 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 (in forza della previsione di cui all'art. 216, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016) nonché dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 19 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per l'importo di € X.XXX.XXX,XX (euro XXXXXXXXXXXX/00).

La polizza è stata costituita avvalendosi del beneficio delle riduzioni del massimale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 93, comma 7, e 103, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva è

progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'ente, con la sola condizione di cui all'art. 103, comma 5, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, in tutti i casi contemplati dall'art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore è obbligato al reintegro della garanzia definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

ART. 20 – POLIZZA ASSICURATIVA DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la compagine affidataria ha costituito la polizza assicurativa n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX rilasciata in data XX.XX.XXXX da XXXXXXXXXXXXXXX, per l'importo di € XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX/00 euro), a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di opere e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori.

La polizza di cui sopra assicura la stazione appaltante anche contro la responsabilità civile per danni verso terzi, per un massimale di € XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX/00).

ART. 21 – POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA

L'Appaltatore ha prodotto le polizze di responsabilità civile professionale dei progettisti incaricati a copertura anche dei rischi derivanti da errori od omissioni

nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, e precisamente:

- XXXXXXXX

- XXXXXXXX

Le predette polizze restano conservate agli atti di Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini, con impegno delle parti interessate a rinnovare periodicamente i documenti in parola.

ART. 22 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sull'Appaltatore gravano tutti gli oneri e gli obblighi imposti dal capitolato speciale d'appalto e da quello generale, in quanto compatibile, nonché dalle leggi e dai regolamenti in materia.

L'Appaltatore è obbligato:

- ad apportare alla documentazione progettuale consegnata le modifiche eventualmente richieste dalla stazione appaltante o da enti ed amministrazioni terze nella fase di approvazione;

- ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso da parte di Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini;

- a fornire i chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri in sede di esame del progetto, senza avere diritto ad alcun maggior compenso.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate ma funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto

dell'appalto, in conformità al progetto e alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della direzione lavori, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.

Le prestazioni richieste, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo.

Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.

L'opera oggetto dell'appalto deve essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione.

L'Appaltatore deve garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

A tale fine è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini da tutti i danni, diretti e indiretti, che possano derivare dallo svolgimento delle attività.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispondere e a manlevare Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitori, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o, comunque, connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente da Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini.

L'Appaltatore risponde direttamente e manleva Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini

da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore riconosce che le prestazioni oggetto dell'appalto integrato sono essenziali per Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini: si impegna, pertanto, a realizzarle con le modalità (organizzative, tecniche e di controllo) più idonee ai fini l'ottenimento del risultato richiesto e a porre in essere tutti quegli interventi, procedure, modalità e attività che, seppur non specificati nel presente contratto e nei relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini da tutti i danni, diretti ed indiretti, che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.

ART. 23 – OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL'APPALTATORE (PNRR)

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti i vincoli e gli obblighi specifici del PNRR.

In particolare, l'Appaltatore deve:

a) avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente contratto: e ciò, in vista del conseguimento del target/milestone fissati dalla misura di riferimento (M2C2 – 4.2);

b) rispettare ed attuare le indicazioni e gli obblighi correlati al principio del "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (cosiddetto "Do No Significant Harm" – DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili, ai principi trasversali del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

c) predisporre e trasmettere alla stazione appaltante tutta la documentazione a comprova del conseguimento degli obiettivi afferenti al PNNR, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH (sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori);

d) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla stazione appaltante di comprovare il conseguimento degli obiettivi associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto;

e) entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionale di parità;

f) entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola

con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

g) nel caso in cui per lo svolgimento del presente contratto o per attività ad esso connesse e strumentali sia necessario procedere a nuove assunzioni, ad assicurare che una quota pari al 30% sia destinata all'occupazione giovanile (giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

ART. 24 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA RAPPORTI DI LAVORO, DI CONTRIBUZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle diverse fonti normative in materia di sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e al rispetto di tutti gli adempimenti retributivi, contributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, sanitari e di solidarietà paritetica imposti per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore è tenuto ad applicare integralmente il contratto nazionale del lavoro e gli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore di attività e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Fermo il disposto di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, l'inadempimento agli obblighi sopra menzionati dà luogo alla trattenuta della stazione appaltante sui crediti maturati dall'affidatario o, in caso di crediti insufficienti, all'escussione della garanzia fideiussoria.

ART. 25 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI IN CANTIERE

Nel corso dell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore è obbligato a garantire ai propri dipendenti luoghi di lavoro a servizio del cantiere rispondenti alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

Sarà cura del direttore tecnico del cantiere o del legale rappresentante della ditta affidataria, in base alle rispettive competenze, fare rispettare ai lavoratori le prescrizioni impartite dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e quelle contenute nel piano di sicurezza nonché garantire l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

ART. 26 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Nell'ambito del presente appalto l'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9bis della L.136/2010.

L'Appaltatore indica quale conto corrente dedicato il seguente IBAN:

XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXX.

Le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato son:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

In particolare, tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti bancari dedicati comunicati alla stazione appaltante, con espressa indicazione del CIG e del CUP.

L'affidatario si impegna a trasmettere alla stazione appaltante i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, nei quali deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata normativa.

L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo è tenuto a darne immediata comunicazione a Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini ed alla Prefettura di Rimini.

ART. 27 – RECESSO E RISOLUZIONE

I casi di recesso e di risoluzione del rapporto negoziale sono disciplinati, oltre che dagli artt. 18 e 19 del presente contratto, dagli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dal capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni allo stesso imputabili.

ART. 28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, incluse quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario e sarà competente il Foro di Rimini.

È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

ART. 29 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non disposto dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni tutte vigenti in materia di contratti pubblici e, segnatamente

- al D.Lgs. n. 50/2016;

- al D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora in vigore);

- al Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

- al decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge

29 luglio 2021, n. 108;

- al D.Lgs. n. 81/2008;

- al d.m. n. 49/2018;

- al d.m. 2 dicembre 2016, n. 263;

- al decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016

- a tutte le normative richiamate dal capitolato speciale d'appalto.

Trovano applicazione tutte le disposizioni normative e regolamentari, vigenti o che dovessero sopraggiungere in costanza del rapporto contrattuale, relative ad interventi finanziati nell'ambito del PNRR.

ART. 30 – SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese connesse e conseguenti alla stipula del presente contratto (spese di bollo e di registro, diritti di segreteria, comprese le spese di bollo relative agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio).

Trattandosi di documento firmato digitalmente, si riportano di seguito i contrassegni delle marche da bollo riferite al presente contratto:

1) marca da bollo identificativo n. XXXXXXXXX del XX.XX.XXXX

2) marca da bollo identificativo n. XXXXXXXXX del XX.XX.XXXX

3) marca da bollo identificativo n. XXXXXXXXX del XX.XX.XXXX

Ai sensi del paragrafo XX del disciplinare di gara e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani (due a diffusione nazionale e due a diffusione locale) sono a carico dell'Aggiudicatario.

L'Appaltatore si impegna, pertanto, a rimborsare, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pertinente richiesta comunale, le spese per la pubblicazione obbligatoria dell'avviso di appalto aggiudicato di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 31 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore, rappresentato come in epigrafe, dichiara di eleggere domicilio a XXXXXXXXXXXXX in via XXXXXXXXXXXX, XX.

Il domicilio digitale è all'indirizzo di posta elettronica certificata XXXXXXXXXXXX.

ART. 32 – IVA E IMPOSTA DI REGISTRAZIONE

Le parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni oggetto del presente contratto rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto.

La registrazione dell'atto, mediante modello unico informatico, sconta imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini informa l'Appaltatore che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE/2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, esclusivamente nell'ambito e per sola la durata del rapporto negoziale ai fini dello svolgimento delle connesse attività e per l'assolvimento degli obblighi di legge vigenti in materia.

I dati saranno comunicati soltanto ai destinatari abilitati ad accedervi in base alle normative vigenti.

L'interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all'autorità Garante per proporre reclamo.

Letto, approvato e sottoscritto in Rimini il _____ prot. _____

Per l'Appaltatore

Per Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini

L'Amministratore Unico

Stefano Giannini